

MASSAGGIATRICE / MASSAGGIATORE MEDICO

DESCRIZIONE DELLA PROFESSIONE

La/il massaggiatrice/massaggiatore medico svolge la sua attività nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione e nella cura della persona. Offre delle prestazioni quali il massaggio classico, sportivo, massaggio connettivale, la riflessologia plantare, il linfodrenaggio manuale, la balneologia nelle sue varie forme di applicazione, inoltre effettua dei bendaggi di prevenzione e di contenzione, ed utilizza le terapie fisiche passive.

L'offerta globale delle prestazioni della/del massaggiatrice/massaggiatore si rivolge ad una larga fascia di persone, adulti, anziani, adolescenti, affette da patologie nell'ambito:

- Reumatologico
- Ortopedico
- Traumatologico
- Psichiatrico
- Geriatrico.

La/il massaggiatrice/massaggiatore medico è autorizzata/o ad effettuare trattamenti nell'ambito delle terapie fisiche passive quali, ad esempio elettroterapia, idroterapia, impacchi...

Dopo aver terminato la formazione può esercitare la propria professione in strutture sia pubbliche, che private, quali ad esempio:

- Centri termali
- Studi di fisioterapia
- Centri di riabilitazione
- Ospedali ...

nel rispetto delle vigenti norme giuridiche e deontologiche.

COMPETENZE PROFESSIONALI

- L'autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo nel quale la/il massaggiatrice/massaggiatore sviluppa le sue competenze professionali. Sarà abilitato a lavorare nell'ambito preventivo curativo e del benessere della persona, esercitando unicamente su una casistica ben definita. Per giungere a tali competenze la/il massaggiatrice/massaggiatore medica deve possedere le seguenti conoscenze e capacità:
 - Conoscenze teoriche che derivano dalle scienze di base, conoscenze teoriche e pratiche specifiche delle differenti tecniche del massaggio, in previsione della loro successiva applicazione professionale;
 - Capacità di sviluppare autonomamente un approccio integrato al paziente, valutando criticamente gli aspetti di sua competenza e valutare qual sono di competenze altrui;
 - Conoscenze, delle abilità pratiche e manuali e dell'esperienza atte a garantire la corretta applicazione delle differenti tecniche del massaggio; delle terapie fisiche e dei bendaggi funzionali;
 - Capacità di fare riferimento alle diverse figure professionali e di collaborare con loro;
 - Capacità di partecipare all'identificazione dei bisogni di salute e di benessere della persona;
 - Capacità di svolgere l'attività secondo le norme, le basi legali e i principi deontologici in vigore e mettere in pratica le conoscenze acquisite al fine di assicurare qualità del servizio;

- Capacità di organizzare e pianificare la propria giornata in base alle esigenze della struttura e/o della necessità del momento.

COMPETENZE METODOLOGICHE

- Le metodologie, le tecniche che consentono di svolgere i propri compiti in modo professionale ed efficace, di fissare delle priorità e di determinare procedure in maniera sistematica, corretta, economica ed ergonomica.
- La capacità di stabilire e mantenere relazioni d'aiuto alla persona assistita, applicando i fondamenti delle dinamiche relazioni.

COMPETENZE SOCIALI E PERSONALI

- La conoscenza sotto l'aspetto preventivo delle principali problematiche relative allo stato di salute e malattia.
- L'adattarsi continuamente alle situazioni individuali dei pazienti ed alle condizioni del luogo di lavoro e di rispettare nel contempo i principi deontologici professionali.
- Il rispetto delle norme etiche e deontologiche in vigore.
- Sviluppare una buona capacità relazionale ponendosi in una situazione di ascolto / verbalizzazione.
- Sviluppare una buona capacità di autocritica.

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi operativi traducono gli obiettivi fondamentali in comportamenti che le persone devono acquisire.

1. Effettuare una valutazione del paziente in modo autonomo nell'ambito delle competenze legali e pianificare il trattamento
 - Effettuare l'anamnesi del paziente e rilevarne i dati personali.
 - Effettuare un esame fisico del paziente e più precisamente della zona da trattare nell'ambito delle proprie competenze specifiche.
 - Estrapolare i problemi principali del paziente e pianificare di conseguenza la presa a carico.
 - Porre gli obiettivi di trattamento e gli indicatori di efficacia.
 - Effettuare il trattamento.
 - Rivalutare e adattare costantemente il proprio operato alle reazioni e ai bisogni del paziente.
 - Comunicare con il paziente e con l'équipe.
 - Rispettare i diritti del paziente ed il segreto professionale.
2. Eseguire in modo autonomo i trattamenti.
 - Applicare le principali forme di massaggio e le terapie fisiche sui vari distretti corporei.

- Riconoscere le principali indicazioni e controindicazioni al trattamento.
 - Allestire per ogni paziente una cartella clinica.
3. Fornire consulenza dove è necessaria.
- Consigliare e informare il paziente sul trattamento e sulla prosecuzione dello stesso.
 - Istruire il paziente sulle misure e sui prodotti che possono sostenere il trattamento.
4. Gestire la sua attività.
- Essere in grado di gestire la sua attività da un punto di vista organizzativo ed amministrativo.

DEONTOLOGIA è lo studio concernente l'etica e il corretto comportamento o i doveri dell'individuo.

Nel campo medico la deontologia riguarda condotta coscienziosa del medico nei confronti del paziente, la comunicazione o meno a quest'ultimo della gravità della malattia, e molte altre problematiche analoghe per le quali non può esistere un codice di comportamento già tracciato, eccezion fatta per il giuramento di Ippocrate al quale tutti i professionisti dovrebbero attenersi

Alcuni segmenti di alcuni articoli della LSan (Legge Sanitaria cantonale / federale)

L'attività sanitaria come potenzialmente pericolosa e quindi subordinata a regime di autorizzazione

Art. 321 Codice penale svizzero

Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni*, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questo professionisti, che rilevano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatto con consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 20 Legge sanitaria

Segreto professionale

1. Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente.
2. Ogni operatore sanitario è tenuto, nell'interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle disposizioni dell'art. 321, cpv. 1 del Codice Penale Svizzero e quindi soggetti all'obbligo del segreto professionale.
3. L'operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest'ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato.
4. Contro le decisioni del Medico cantonale è dato ricorso di Stato e, in seguito, al Tribunale cantonale amministrativo.
Il regolamento d'applicazione determina ulteriormente la procedura.
5. Non soggiacciono all'obbligo del segreto professionale:
 - a) le denunce obbligatorie previste dall'articolo 68;
 - b) le dichiarazioni e gli annunci obbligatori alle autorità, segnatamente quelli concernenti le malattie trasmissibili previsti da legge, regolamenti e ordinanze federali e cantonali;
 - c) le testimonianze obbligatorie conformemente al diritto penale;
 - d) la raccolta e la comunicazione di dati statistici, epidemiologici, di morbilità o altri in conformità all'art. 321a del Codice penale svizzero.
6. Sono riservati gli articoli 6 cpv. 1 e 2 e 16 cpv. 2.

Art. 68 Legge sanitaria

Obbligo di segnalazione

1. Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.
2. Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l'obbligo di informare il ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione.
3. Il ministero pubblico è tenuto a segnalare al Dipartimento l'apertura di procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari per i casi aventi rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività sanitaria.

Art. 11 Codice deontologico della FMH

Obbligo del segreto per la protezione del paziente.

Il segreto professionale è di rigore secondo le norme stabilite dalla legge. Il segreto professionale obbliga il medico a mantenere il silenzio su tutto ciò che, nell'esercizio della sua professione, gli viene confidato o viene a sapere in qualsiasi altro modo. Il medico rispetta questo segreto anche e soprattutto nell'ambito della propria famiglia e verso i parenti, i prossimi, il datore di lavoro del paziente, nonché verso gli assicuratori.

Il medico istruisce le persone che l'assistono nel suo lavoro o che hanno accesso a delle informazioni del suo studio medico, circa i loro doveri a proposito del segreto professionale. Una dichiarazione scritta dell'impegno a rispettare questo segreto è auspicabile.

Il segreto professionale vale anche verso i colleghi. In caso di collaborazione tra medici (consulenze, affidamento del paziente a un altro medico, ospedalizzazione, ecc) si può, di regola, presumere l'accordo del paziente per quanto riguarda la trasmissione di informazioni mediche di rilievo.

3.1.1. Diritto penale

3.1.1.1. Il segreto professionale (art. 321 CPS ovvero Codice Penale Svizzero)

A livello federale l'art. 321 del CPS sanziona con la multa o la detenzione la violazione del segreto professionale che, tra altri, comprende quello *medico*. La norma obbliga al segreto i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici ed i loro ausiliari. In questo caso con il termine *medico* si intende una persona esercitante la propria attività sulla base di una formazione accademica in medicina. Sono invece *ausiliari* tutti i collaboratori che operano sotto la direzione, vigilanza o su mandato di un medico; possono quindi essere ausiliari ai sensi dell'art. 321 CPS lo psicologo, il pedagogo, il fisioterapista, l'*assistente sociale*, l'infermiere, il personale del laboratorio, le segretarie, ecc. 11/12. Sono parimenti punibili in base all'art. 321 cpv. 2 CPS gli studenti in medicina che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

3.1.1.3. Altre norme / Legge sulla protezione dei dati personali

Sempre sul piano del diritto federale sono inoltre applicabili gli art. 321 bis CPS (concernente il segreto professionale nel campo della ricerca medica), l'art. 15 cpv. 2 della Legge federale sugli stupefacenti (LS) o ancora l'art. 35 Legge federale sulla protezione dei dati personali (LPD). La norma sanziona *chiunque* intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati. In base all'art. 35 è inoltre punibile chiunque rivela dati personali segreti di cui è venuto all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

Se l'operatore sanitario agisce quale *ausiliario* (per incarico) di un organo della tutela egli è inoltre soggetto al segreto tutorio.

L'eventuale violazione del segreto tutorio non è però sanzionabile sul piano penale.

...Il "segreto professionale" non è assoluto. A determinate condizioni, segnatamente con il consenso dell'interessato (titolare del segreto), con il consenso dell'autorità superiore o di vigilanza o in particolari situazioni il vincolo viene meno.

...Di principio l'obbligo del segreto professionale (e del segreto d'ufficio) è illimitato nel tempo, non si estingue cioè con la cessazione dell'attività medico-sanitaria (art. 321 cpv. 1 terza frase CPS) o sociale né con l'interruzione del rapporto di impiego nel caso dei dipendenti pubblici (art. 320 cpv. 1 seconda frase CPS e 29 cpv. 2 LORD) e neppure con la morte del titolare.

...Il dovere d'informazione dell'operatore sanitario è disciplinato sul piano cantonale dall'art. 6 LSan. Va ricordato che il diritto d'informazione del paziente può essere limitato da un interesse privato o pubblico contrapposto (per es. dal segreto istruttorio relativo ad una procedura penale in corso). L'informazione può inoltre essere rifiutata se ciò è richiesto dall'interesse del paziente medesimo.

...Per gli *operatori sanitari* il consenso del paziente a rivelazione del segreto professionale è valido solo se dato per iscritto (art. 20 cpv. 3 LSan).

...Occorre precisare che giuridicamente la liberazione dal segreto con il consenso del titolare è previsto solo per il segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CPS. Se, quindi, l'operatore sanitario o sociale è un *pubblico dipendente* soggetto all'obbligo di discrezione in base all'art. 320 CPS il consenso del diritto interessato può essere non bastare.

Art. 6 cpv. 1 LSan fa obbligo ad ogni operatore sanitario, nell'ambito delle proprie competenze, di informare compiutamente il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi. Data la delicatezza delle informazioni tale compito spetta generalmente al medico stesso. Ci si può comunque chiedere se la norma non sia almeno in parziale contraddizione con quanto disposto dall'art. 20 cpv. 3 della stessa legge: da un lato i parenti o i terzi non hanno di per sé il diritto di svincolare il professionista dal segreto, dall'altro *hanno un diritto di essere informati* pur non essendo loro stessi soggetti ad un vincolo legale di discrezione!

Art. 54 1) Operatori sanitari

1. Sono operatori sanitari, secondo questa legge, le persone qualificate nelle professioni di:
 - a) formazione universitaria: medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, assistente farmacia, chiropratico, psicologo clinico, psicoterapeuta;
 - b) altra formazione: levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghista, ottico, podologo, estetista.
2. L'esercizio delle professioni previste dal capoverso precedente è subordinato ad autorizzazione.
3. Il Consiglio di Stato, tramite regolamento, può sottoporre a vigilanza altre professioni ed attività sanitarie non previste da questa legge.

- Art. 62** 1. Sono **operatori sanitari senza attività indipendente** le persone che non dispongono dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione prevista dall'art. 54 di questa legge, e che, con o senza diploma a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali lavoratori dipendenti presso operatori autorizzati, servizi, ambulatori o strutture sanitarie autorizzate.
2. Sono in particolare operatori sanitari senza attività indipendente gli assistenti di studio medico, i laboratoristi medici, gli assistenti tecnici in radiologia medica, gli ortottisti, i soccorritori professionali dei servizi autolettiga, gli assistenti di farmacia, le infermiere odontoiatriche, gli assistenti geriatrici, le igieniste dentarie.
 3. Essi possono distribuire e/o attuare, nell'ambito dell'ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario proscrittore. Quest'ultimo ne assume la responsabilità.
 4. L'operatore senza attività indipendente è sottoposto, nell'esercizio delle attività previste dal cpv.3 di questo articolo, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti.

Art. 62 Massaggiatore Medico

La formazione di massaggiatore medico è riconosciuta dal Tribunale federale quale professione minore del fisioterapista.

LA LEGGE SANITARIA CONOSCE SOLO DUE CATEGORIE, BEN DISTINTE, DI OPERATORI SANITARI:

-OPERATORE SANITARIO È IN POSSESSO DI UNA FORMAZIONE TRA QUELLE ELENCADE DALL'ART. 54 (O EVENTUALMENTE SOTTOPOSTA AD AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN VIRTÙ DELL'ART. 53 CPV. 2)

-CATEGORIA CHE LA LEGGE DEFINISCE "GUARITORI".

ART. 54 DISTINGUE, A SUA VOLTA, DUE TIPI DI OPERATORI SANITARI CON IL LIBERO ESERCIZIO:

-QUELLI IN POSSESSO DI UNA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

-QUELLI DI ALTRA FORMAZIONE QUINDI NON UNIVERSITARIA.

MENTRE GLI OPERATORI SANITARI CHE NON HANNO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ A TITOLO INDIPENDENTE RAPPRESENTANO, SECONDO LA STESSA LEGGE, LA CATEGORIA DI OPERATORI SANITARI SENZA IL LIBERO ESERCIZIO E QUESTI NON SONO GUARITORI!

La categoria dei **GUARITORI** è stata introdotta solamente con la legge del 1989, mentre era sconosciuta a quella del 1954. ...Si può ritenere che il legislatore intendesse regolamentare maggiormente una categoria di persone sempre esistita, ma che sino a quel momento aveva operato in una zona grigia. IL legislatore ha deciso di non sottoporli ad autorizzazione da parte dello Stato, ma di limitarne il campo d'intervento.

Un problema che si è posto sin dall'inizio nell'interpretazione dell'art. 63 riguarda le terapie e prestazioni affini a quelle dei guaritori, ma che non possono essere ricondotte alla "tradizione locale e popolare". Si pensi, ad esempio, a tutta una serie di terapie oggi particolarmente in voga e provenienti da altre cerchie culturali: il massaggio shiatsu, la riflessologia del piede, il reiki. Secondo l'impostazione della Legge sanitaria queste terapie potrebbero essere applicate solo da operatori con il libero esercizio ai sensi dell'art. 54 (con formazione universitaria o con altra formazione, ossia: formazione universitaria: medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, assistente farmacista, chiropratico, psicologo clinico, psicoterapeuta; e formazione non universitaria: levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghista, ottico, podologo, estetista) o da operatori senza il libero esercizio ai sensi dell'art. 62 (assistenti di studio medico, laboratoristi medici, assistenti tecnici in radiologia medica, gli ortottisti (curanti dello strabismo), i soccorritori professionali dei servizi autolettiga

Art. 64. Nel rispetto dei diritti individuali ogni operatore sanitario è tenuto a dare le prestazioni nei limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione comprovata dal diploma o certificato esibito dai mezzi tecnici e delle strutture a disposizione. Esse devono essere contenute nel campo d'attività usualmente riconosciuto alla professione esercitata tenuto conto delle specializzazioni acquisite e documentabili. 2.Ogni operatore sanitario ha la responsabilità di aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali in particolare sugli sviluppi, sui limiti, sull'efficacia e sulle controindicazioni delle prestazioni e terapie distribuite ed attuate.3.Sono riservate le disposizioni particolari concernenti la delimitazione del campo di attività di singoli operatori previste da questa legge e dai regolamenti.

Art. 65 2) 1.L'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente della professione è identificato dalle generalità e dalle qualifiche del titolare.

2.Negli studi e ambulatori collettivi, gestiti in forma associativa o organizzati nella forma di persona giuridica commerciale, la responsabilità professionale degli operatori sanitari che vi operano è personale.

3.L'autonomia professionale degli operatori sanitari associati o dipendenti deve essere garantita.

A questo scopo il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) può verificare e, se necessario, fare modificare i relativi contratti associativi e di lavoro.

Art. 66 L'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare è in servizio.

Art. 67 1.Ad eccezione del farmacista, dell'assistente farmacista e dell'odontotecnico, ogni operatore autorizzato, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati:

a) le generalità;

b) il tipo di trattamento eseguito;

c) le prestazioni effettuate;

d) le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione.

Egli deve, nell'ambito del rispettivo campo d'attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti. È riservato l'art. 11 cpv. 6.

2.Le informazioni di cui all'art. 6 cpv. 4 possono essere menzionate su un documento separato dalla cartella sanitaria.

3.Per ogni intervento chirurgico, oltre alle informazioni di cui al cpv. 1 di questo articolo, devono essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull'intervento, nonché le generalità del o degli operatori e dell'anestesista, delle altre persone coinvolte nell'intervento, nonché il genere, la durata e l'ora dell'intervento chirurgico e dell'anestesia.

4.La cartella e gli documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. È riservato il diritto del paziente ad accedere alla cartella sanitaria conformemente all'art. 6 cpv. 3 e 4.

Art. 63.d) 1.Sono considerati "guaritori", secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.

2.Il guaritore:

a) può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente;

b) deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l'attività;

c) prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54 e i terapeuti complementari autorizzati;

d) non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili;

e) non può prescrivere, consigliare o somministrare medicinali;

f) può essere remunerato dal paziente unicamente con contributi volontari.

LA FIGURA DELL'OPERATORE SANITARIO, IN PARTICOLARE IL TERAPISTA COMPLEMENTARE

Art. 63. LSan Terapista Complementare

1. È considerato **terapista complementare** ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente.
2. L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata dal Dipartimento alle persone che:
 - a) hanno superato l'apposito esame cantonale
 - b) godono di buona reputazione
 - c) godono di buona salute psichica e fisica
 - d) dispongono di locali idonei all'attività svolta.
3. Il terapista complementare è subordinato, nell'esercizio della sua attività, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge. Si applicano in particolare anche il Titolo II e l'art. 59.

Art. 63 b)

1. Il **terapista complementare** è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d'attività indicati all'autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a:
 - a) informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una prestazione o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54;
 - b) indirizzare all'operatore sanitario competente il paziente il cui stato di salute lo richiede;
 - c) compilare, per ogni paziente, una cartella clinica sanitaria ai sensi dell'art. 67;
 - d) informare il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni e/o terapie.
2. Egli non può:
 - a) effettuare interventi chirurgici e/o ostetrici;
 - b) effettuare iniezioni e prelievi di sangue;
 - c) effettuare punzioni di ogni genere e tipo;
 - d) trattare malattie veneree e trasmissibili;
 - e) utilizzare apparecchiature ionizzanti;
 - f) prescrivere, utilizzare o vendere apparecchiature destinate all'uso da parte dei medici;
 - g) prescrivere e somministrare medicinali, ad eccezione dei prodotti appartenenti alle categorie D ed E in base alle convenzioni intercantionali di cui all'art. 92, di quelli autorizzati dal Dipartimento e dei medicinali di medicina omeopatica ed antroposofica notificati come vendibili senza ricetta medica in base alle convenzioni intercantionali di cui all'art. 92.
3. Il Medico cantonale può accordare eccezioni in casi particolari.

.... "Come affermato in precedenza l'autorizzazione d'esercizio dei terapeuti complementari verrebbe concessa, per lo meno in una prima fase, in seguito al superamento dell'esame cantonale e senza la verifica dei diplomi. Per questo motivo il Dipartimento della sanità e della socialità propone di non inserire il terapista complementare tra le figure professionali elencate all'art. 54."....

**TABELLA COMPARATIVA DELLE COMPETENZE MEDICO/TERAPISTA
COMPLEMENTARE/GUARITORE**

Medico	Terapista complementare (art. 63b proposta dipartimentale)	Guaritore dopo la revisione (art.63 d proposte CdS)	Guaritore prima della revisione (art. 63 attuale LSan)
Può praticare interventi invasivi	Può praticare parzialmente Interventi invasivi. Non però: <ul style="list-style-type: none"> • Interventi chirurgici e/o ostetrici • Prelievi di sangue e iniezioni • Punzioni di ogni genere e tipo 	No	No
Può impiegare attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti	No	No	No
Può utilizzare apparecchiature e attrezzature meccaniche, a corrente forte e debole	Si	No	No
Può trattare malattie veneree e trasmissibili	No	No	No
Può essere remunerato con tariffe dal paziente	Si	Solo a titolo volontario	Solo a titolo volontario
Può essere remunerato dall'assicuratore complementare	Si	No	No
Può prescrivere medicinali	Si, di categoria D e E notificati come vendibili senza ricetta medica	No	No
	Può somministrare dei medicamenti di categoria D e E (quindi eccettuati quelli ottenibili dietro ricetta medica o vendibili, in base alle modalità di vendita intercantionali o federali, nelle sole farmacie) o notificati all'UICM come vendibili senza ricetta medica	No	Può consigliare medicamenti e altri agenti terapeutici
Non può vendere farmaci di nessun tipo	Può vendere dei medicamenti di categoria E (quindi eccettuati quelli ottenibili dietro ricetta medica o vendibili, in base alle modalità di vendita intercantionali o federali, nelle sole farmacie)	Può vendere dei medicamenti di libera vendita (cat. E)	Di fatto può vendere dei medicinali di libera vendita (cat. E)

Categoria	Tipologia	Autorità di nomina	Caratteristiche
Operatori sanitari con il libero esercizio (art. 54 Lsan) <u>Formazione universitaria</u>	(a titolo esaustivo) <ul style="list-style-type: none"> - medico - medico dentista - medico veterinario - farmacista - assistente farmacista - chiropratico - psicologo clinico - psicoterapeuta 	DSS (Dipartimento della sanità e della socialità) Condizioni: -diploma, attestato o certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti; -buona reputazione; -requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione	Può esercitare a titolo indipendente la professione
Operatori sanitari con il libero esercizio (art. 54 Lsan) <u>Altra formazione</u>	(a titolo esaustivo) <ul style="list-style-type: none"> - levatrice - infermiere - fisioterapista - logopedista - psicomotricista - ergoterapista - dietista - odontotecnico - droghista - ottico - podologo - estetista 	Libero professionista: DSS Dipendente: -operatore sanitario titolare (o) -direzione di un servizio o struttura sanitari	Può esercitare a titolo indipendente la professione
Operatori sanitari senza il libero esercizio (art. 62 Lsan)	(a titolo esplicativo) <ul style="list-style-type: none"> - assistenti di studio medico - laboratoristi medici - assistenti tecnici in radiologia medica - ortottisti - soccorritori professionali dei servizi autolettiga - assistenti di farmacia - infermiere odontoiatriche - assistenti geriatrici - igieniste dentarie 	Nessuna	Sono operatori sanitari senza attività indipendente le persone che non dispongono dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione prevista dall'art. 54 di questa legge, e che, con o senza diploma, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali lavoratori

			<p>dipendenti presso operatori autorizzati, servizi, ambulatori o strutture sanitarie autorizzate</p> <p>Essi possono distribuire e/o attuare, nell'ambito dell'ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie <u>prescritte da operatori sanitari autorizzati</u>, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario proscrittore. Quest'ultimo ne assume la responsabilità</p>
<p>Terapisti complementari (art. 63 – 63c Lsan)</p>	<p>(a titolo esplicativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - aromaterapia - Bio – feedback - Chinesiologia - Massaggio ayurvedico - Massaggio non medicale - Met. Feldenkreis - Met. Tomatis - Ortho - Bionomy - Qi - Gong - Reiki - Shiatsu - Shin Tai - Sumathu - Tai - Chi 	<p>DSS</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aver superato esame cantonale -godere di buona reputazione -godere di buona salute psichica e fisica -disporre di locali idonei all'attività svolta 	<p>È tenuto a rispettare i limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione e comprovate dal diploma o certificato e a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d'attività indicato all'autorità sanitaria.</p> <p><u>Egli è in particolare tenuto a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una prestazione o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all' art. 54; -indirizzare all' operatore sanitario

			<p>competente il paziente il cui stato di salute lo richiede</p> <ul style="list-style-type: none">-compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria ai sensi dell'art- 67;-informare il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni e/o terapie applicate. <p><u>Egli non può:</u></p> <ul style="list-style-type: none">-effettuare interventi chirurgici e/o ostetrici;-effettuare iniezioni e prelievi di sangue;-effettuare punzioni di ogni genere e tipo;-trattare malattie veneree e trasmissibili;-utilizzare apparecchiature ionizzanti;-prescrivere, utilizzare o vendere apparecchiature destinate all'uso da parte dei medici;-prescrivere e somministrare medicinali, ad eccezione dei prodotti appartenenti alla categoria D e E in base alle convenzioni intercantionali di cui all'art. 92, di quelli autorizzati dal Dipartimento e dei medicinali di medicina omeopatica ed antroposofica notificati come vendibili senza ricetta medica in base alle
--	--	--	---

			<p>convenzioni intercantionali di cui all'art. 92.</p>
<p>Guaritori (art. 63 d Lsan)</p>			<p>persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista dalla Lsan, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.</p> <p>Il guaritore:</p> <ul style="list-style-type: none"> -può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente; -deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l'attività; -prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54 e i terapisti complementari autorizzati; -non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e

			debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altri assimilabili; -non può prescrivere, consigliare o somministrare medicinali; -può essere remunerato dal paziente unicamente con contributi volontari.
--	--	--	---

MASSAGGIATRICE / MASSAGGIATORE NON MEDICALE

DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE

La/il massaggiatrice/massaggiatore non medicale lavora nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione e del benessere della persona.

Offre delle prestazioni quali:

- il massaggio classico
- sportivo
- estetico
- il massaggio plantare
- la balneologia
- i bendaggi.

L'offerta globale delle prestazioni della/del massaggiatrice/massaggiatore si rivolge ad una larga fascia di persone, adulti, anziani, adolescenti, sportivi, non malate.

Dopo aver terminato la formazione esercita la propria professione in strutture sia pubbliche, che private oppure in proprio, nel rispetto delle vigenti norme giuridiche e deontologiche.

REQUISITI

- Spiccate capacità tattili – sensoriali
- Buona capacità manuale
- Buone capacità relazionali
- Buon equilibrio psico – fisico
- Interesse per lo studio di materie nell'ambito medico
- Interesse all'aggiornamento continuo.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

- Avere compiuto 18 anno di età
- Essere in possesso della licenza dei scuola media.